



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i. recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge n. 239/2004 e s.m.i. recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., e in particolare l'art. 1, comma 1, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., e in particolare l'art. 1, comma 3, in base a cui l'autorizzazione unica indica, tra l'altro, il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 1, che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 concernente la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunicò di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;

VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 2, che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi

dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 3, che l'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto e, al comma 5, che il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 7, che ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione è stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6;

VISTO il decreto dell'ex Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) N°55/03/2005 del 19 dicembre 2005 con il quale la società Edipower S.p.A. – ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 - è stata autorizzata alla riqualificazione ambientale con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 della Centrale di Turbigo sita nei Comuni di Turbigo (MI) e Robecchetto con Induno (MI);

VISTO, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto con il quale si dispone che il progetto di riqualificazione ambientale della centrale di Turbigo, con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4, avviene attraverso due distinte fasi, e che, in particolare, la Fase II prevede:

- Dismissione, ad eccezione della sezione a vapore del gruppo convenzionale TL 21;
- Dismissione e demolizione del quarto gruppo turbogas esistente (TL 22);
- Demolizione delle ciminiere dei gruppi convenzionali 1 e 2;
- Installazione di un ciclo combinato costituito da una nuova turbina a gas da 264 MWe associata alla turbina a vapore TL 21 esistente;
- Mantenimento degli attuali gruppi convenzionali TL 11 e TL 31 eserciti in assetto isolato;

VISTO il decreto N°55/09/2007 MD del 21 giugno 2007 con cui l'art. 2 del suddetto decreto N°55/03/2005 del 19 dicembre 2005 è stato modificato relativamente alle prescrizioni poste dalla Regione Lombardia circa i valori limite di emissione dei gruppi convenzionali per ciò che riguarda il parametro CO;

VISTO il decreto N°55/03/2010 PR del 16 giugno 2010 con cui questo Ministero ha ridefinito i termini disposti per la Fase II, ossia il termine di fine lavori (incluse le demolizioni) e il termine del primo parallelo del ciclo combinato di Fase II;

CONSIDERATO in particolare che, con il suddetto provvedimento N°55/03/2010 PR del 16 giugno 2010, è stata decretata la ridefinizione dei termini secondo la seguente tempistica:

- entrata in esercizio, inteso come primo parallelo del ciclo combinato completo da 430 MW, entro il 15 giugno 2013;
- termine dei lavori (incluse le demolizioni) entro il primo semestre dell'anno 2014;

VISTO il decreto N°55/06/2010 MD dell'8 settembre 2010 con cui è stata autorizzata la modifica del *lay-out* del ciclo combinato della Fase II, nonché l'utilizzo della turbina a vapore del gruppo TL31 al posto della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL21;

VISTA l'istanza del 19 febbraio 2013, n. 1232, con cui la Società Edipower S.p.A. ha chiesto una proroga delle tempistiche prescritte per la realizzazione delle attività previste dalla Fase II e ancora da attuare;

VISTO il decreto N°55/01/2013 PR dell'11 marzo 2013 con cui questo Ministero, in accoglimento della relativa istanza, ha ridefinito i termini disposti per la Fase II, ossia il termine di fine lavori (incluse le demolizioni) e il termine del primo parallelo del ciclo combinato di Fase II;

CONSIDERATO in particolare che, con il suddetto provvedimento N°55/01/2013 PR dell'11 marzo 2013, è stata decretata la ridefinizione dei termini secondo la seguente tempistica:

- la dismissione del gruppo convenzionale TL31 - ad eccezione della sezione a vapore - entro dicembre 2016;
- la demolizione delle ciminiere dei gruppi convenzionali 1 e 2 entro dicembre 2016;
- relativamente all'installazione di un ciclo combinato costituito da una nuova turbina a gas da 264 MWe associata alla turbina a vapore dell'esistente gruppo convenzionale TL31:
 - il primo parallelo entro giugno 2016;
 - il termine lavori entro dicembre 2016.

VISTA la nota prot. n. n. IE0015427PT del 13 novembre 2013, con cui la Iren Energia S.p.a. ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-*quinques* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i. la definitiva messa fuori servizio dell'unità produttiva denominata TL31 a far data dal 1° dicembre 2013;

VISTA la nota prot. IE001832/PT/In140 del 17 settembre 2014 con cui la Iren S.p.a. ha inviato al Ministero dello Sviluppo economico e, per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, una richiesta di modifica del Decreto Direttoriale n. 55/03/2005 mediante rinuncia delle attività di cui alla Fase II;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 0021560 del 14 novembre 2014, con cui questa Amministrazione ha formulato una richiesta di integrazioni documentali in risposta alla istanza della Iren Energia S.p.a. del 17 settembre 2014;

VISTA la nota prot. n. IE0179 del 21 luglio 2015, con cui la Iren Energia S.p.a. ha prodotto la documentazione integrativa su precedente invito del Ministero dello Sviluppo economico;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. IE011556 del 16 luglio 2015, la Iren Energia S.p.a. ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare la documentazione relativa alla iniziativa di rinuncia della Fase II;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 22107 del 22 settembre 2015, inviata per conoscenza anche alla Iren Energia S.p.a., con cui il predetto Dicastero, nel far presente che detta rinuncia andava a modificare l'assetto finale del sito di Turbigio, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare fosse necessaria l'attivazione di procedimenti a carattere ambientale;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 24239 del 28 settembre 2019, con cui il predetto Dicastero, nell'evidenziare che l'istruttoria tecnica era tutt'ora in corso, si impegnava a notificare il Ministero dello Sviluppo economico degli esiti di dette valutazioni non appena disponibili;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 7971 del 18 marzo 2016, inviata per conoscenza anche alla Iren Energia S.p.a., con cui il predetto Dicastero rappresentava al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l'urgenza di conoscere l'avviso di quest'ultimo circa la necessità o meno di attivare istruttorie di carattere ambientale sull'iniziativa di rinuncia, anche

in considerazione della vicina scadenza dei termini previsti dal Decreto Direttoriale N° 55/01/2013 PR dell'11 marzo 2013;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 8641 del 31 marzo 2016, con cui il predetto Dicastero, nell'evidenziare che l'istruttoria tecnica era tutt'ora in corso, si impegnava a notificare il Ministero dello Sviluppo economico degli esiti di dette valutazioni non appena disponibili.

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 14178 del 20 maggio 2016, inviata per conoscenza anche alla Iren Energia S.p.a., con cui il predetto Dicastero ha sollecitato nuovamente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare nel rendere le rispettive determinazioni, atteso che l'imminente scadenza di giugno 2016 per la messa in esercizio dell'impianto rendeva improcrastinabile una decisione in merito;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 14078 del 24 maggio 2016, con cui il predetto Dicastero, pur evidenziando che l'istruttoria tecnica di competenza della Commissione Tecnica VIA/VAS si era conclusa, rappresentava che si era resa necessaria la richiesta di chiarimenti a detta Commissione nonché alla Divisione III competente in materia di AIA e che, non era possibile, in via generale, indicare la tipologia di istruttoria da applicare in caso di rinunce parziali alla realizzazione di parti di impianti in quanto era necessario valutare caso per caso l'entità delle modifiche proposte;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 15720 del 13 giugno 2016, con cui il predetto Dicastero ha comunicato la propria determinazione consistente nella richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità del progetto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 18469 del 6 luglio 2016, con cui il predetto Dicastero ha invitato la Iren Energia S.p.a. a presentare quanto prima l'istanza al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota della Iren Energia S.p.a., prot. n. IE02935 del 22 settembre 2016, con cui la medesima Società ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di rinuncia alla realizzazione del ciclo combinato TL400 di Fase II e modifica dell'autorizzazione unica;

ATTESO che, in data 18 maggio 2018 con Decreto Direttoriale prot. n. 232, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha disposto la necessaria applicazione della procedura di VIA al progetto di modifica sostanziale consistente nella rinuncia alla realizzazione di Fase II;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 0001470 del 23 gennaio 2019, con cui il predetto Dicastero ha invitato la Iren Energia S.p.a. a rappresentare quanto prima le proprie valutazioni in merito al prosieguo o meno dell'iniziativa non avendo la medesima provveduto ad attivare la procedura di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

VISTA la nota della Iren Energia S.p.a., prot. n. IE002421-2019-P del 22 luglio 2019, con cui la medesima ha comunicato: *"[...] di avere in fase di studio ed elaborazione il nuovo progetto di miglioramento ambientale e di efficienza energetica dell'impianto nella sua configurazione di Fase II, mirato all'adeguamento tecnologico di quanto previsto ed autorizzato con l'autorizzazione unica n. 55/03/2005 del 19 dicembre 2005, nonché al potenziamento e alla flessibilizzazione delle unità produttive. Il nuovo progetto, tra l'altro, coinvolge la rimessa in servizio della turbina a vapore TV dell'unità termoelettrica denominata TL31, oggetto di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. i*

quinquies della legge 27/1072003, n. 290, prot. IREN Energia S.p.A. n° IE001542/PT del 19 novembre 2013. Si prevede che il progetto relativo all’attuazione della Fase II, con miglioramento ambientale ed efficienza energetica, possa essere sottoposto a “valutazione preliminare” (art. 6 comma 9, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, entro la fine del mese di agosto 2019, chiedendo contestualmente la chiusura del procedimento di rinuncia alla realizzazione del Ciclo Combinato TL400 di Fase II e confidando nel fatto che, date le caratteristiche di miglioramento ambientale ed efficienza energetica del nuovo progetto rispetto a quanto già autorizzato, la valutazione preliminare possa concludersi nella non assoggettabilità alla VIA della modifica che verrà proposta.”;

CONSIDERATO che, a seguito delle intenzioni manifestate con nota prot. n. IE002421-2019-P del 22 luglio 2019, in data 12 agosto 2019, con nota prot. n. IE02694, Iren Energia S.p.a. ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare istanza di valutazione preliminare ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione al sopra menzionato progetto di miglioramento ambientale e di efficienza energetica dell’impianto nella sua configurazione di Fase II;

CONSIDERATO che, con nota prot. DVA-U003314 del 16 settembre 2019, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha ritenuto che il progetto presentato, comportando una variazione significativa nell’assetto impiantistico complessivo della centrale di Turbigo, debba essere più opportunamente valutato nell’ambito di una procedura di valutazione ambientale ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. IE003193 del 1 ottobre 2019 con cui la Iren Energia S.p.a. ha comunicato al Ministero dello Sviluppo economico:

- di rinunciare:

- all’istanza presentata al Ministero dello Sviluppo economico in data 17 settembre 2014, concernente la modifica del DD n. 55/03/2005 mediante l’esclusione dell’attività di cui alla Fase II;
- alla richiesta di dismissione formulata in data 19 novembre 2013 avente ad oggetto la comunicazione, ai sensi dell’art. 1-*quinquies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i., di messa fuori servizio definitiva, a far data dal 1 dicembre 2013, dell’unità produttiva denominata TL31;
- all’ipotesi di modifica comunicata con nota del 22 luglio 2019;

- di proseguire nell’attuazione di quanto previsto dall’autorizzazione unica n. 55/03/2005, ancora valida e non ancora emendata con le modifiche sostanziali di cui sopra – mai approvate – in considerazione della valutazione tecnica ed economica rinnovata in seguito alla recente istituzione del Capacity Market;

CONSIDERATO che, con la medesima nota prot. n. IE003193 del 1 ottobre 2019, Iren Energia S.p.a. ha chiesto altresì la proroga dei termini per la realizzazione della Fase II del ciclo combinato TL 400, come già prorogati da ultimo da questa Amministrazione con DD n. 55/01/2013 PR dell’11 marzo 2013, nei seguenti termini:

- 30 giugno 2022 per il primo parallelo del ciclo combinato completo relativo alla Fase II;
- 31 dicembre 2022 per il completamento di tutti i lavori previsti nella Fase II.

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 22011 dell’8 ottobre 2019, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha formulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e s.m.i., il preavviso di rigetto all’istanza della Iren Energia S.p.a. del 1 ottobre 2019, in considerazione degli effetti prodotti dall’atto di rinuncia alla realizzazione degli interventi di Fase II a seguito dell’istanza di modifica presentata dalla Società in data 17 settembre 2014, nonché della intervenuta scadenza dei termini del provvedimento che si sarebbe dovuto prorogare;

VISTA la nota della Iren Produzione S.p.a. prot. n. IE003359 dell'11 ottobre 2019 con cui la medesima, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., ha formulato le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTA la nota della Iren Produzione S.p.a. prot. n. IE0003434 del 18 ottobre 2019, acquisita agli atti della scrivente con prot. n. 0023144 del 18 ottobre 2019, con cui la medesima Società ha prodotto dell'ulteriore documentazione, consistente, precisamente:

- nell'intenzione, inequivocabile e definitiva, di rinunciare ad ogni ipotesi di modifica della Fase II precedentemente autorizzata da questa Amministrazione con DD n. 55/03/2005;
- nell'intenzione, inequivocabile e definitiva, di dare puntuale esecuzione agli interventi della Fase II precedentemente autorizzata da questa Amministrazione con DD n. 55/03/2005;
- nella relazione tecnica di sintesi di progetto di cui alla Fase II, con il quadro economico e relativo crono-programma di riferimento secondo i termini di aggiornamento richiesti nella precedente nota prot. n. IE003193 del 1 ottobre 2019;
- nella dichiarazione della pendenza, presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di un procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell'intero polo energetico, comprensivo degli impianti contemplati nella Fase II;

CONSIDERATO che:

- la decadenza del titolo autorizzativo è una sanzione comminata dall'art. 1-*quater*, comma 1, del D.L. n. 239/2003 e s.m.i. esclusivamente in caso di mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dall'intervenuta inoppugnabilità del provvedimento autorizzativo;
- che, nel caso di specie, i lavori relativi alla Fase I risultano completati (con l'impianto regolarmente in esercizio) e quelli di Fase II risultano già in parte avviati e realizzati (dismissione e demolizione del quarto gruppo esistente TL22, lo scavo di sbancamento dell'area dove deve essere installato il turbogas, il generatore di vapore a recupero, il camino, i principali sistemi elettrici e meccanici del nuovo ciclo combinato che riutilizzerà la turbina a vapore TL31 esistente), come dichiarato dalla Iren Energia S.p.a. nella nota prot. IE003359 dell'11 ottobre 2019;
- che l'art. 1-*quater*, comma 7, del D.L. n. 239/2003 e s.m.i., diversamente dal predetto comma 1, non prevede una specifica ipotesi di decadenza del titolo autorizzativo per la mancata entrata in esercizio dell'impianto ma commina, in tale evenienza, una sanzione esclusivamente di tipo pecuniario nei confronti del titolare dell'autorizzazione;
- che, nonostante l'acquisizione del parere di Terna S.p.a. ai sensi dell'art. 1-*quinques* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i. a seguito della precedente istanza formulata dalla Iren Energia S.p.a., il Ministero dello Sviluppo economico non ha mai decretato la messa definitiva fuori servizio del gruppo TL31;
- che, come risulta dalla nota prot. n. 1470 del 23 gennaio 2019, sempre con riferimento alla definitiva fuori servizio del gruppo TL31, il Ministero dello Sviluppo economico aveva rilevato, che la richiesta di Iren Energia S.p.a. in tal senso era “[...] rimasta di fatto sospesa in considerazione della sua correlazione alla “modifica mediante rinuncia” in fase istruttoria”;
- che l'istanza di modifica di un titolo autorizzativo, compresa la particolare ipotesi di modifica mediante rinuncia parziale, è nella disponibilità della parte interessata e che, pertanto, il Ministero dello Sviluppo economico non avrebbe potuto obbligare la Iren Energia S.p.a. a presentare apposita istanza di VIA al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare a seguito dell'emanazione del Decreto Direttoriale prot. n. 232 del 18 maggio 2018;
- che in assenza di azioni di impulso della Iren Energia S.p.a., il Ministero dello Sviluppo economico non avrebbe comunque potuto portare avanti il procedimento di modifica mediante rinuncia in assenza della VIA, atteso che, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio;
- che, nel caso di specie, il Ministero dello Sviluppo economico non avrebbe neanche potuto revocare unilateralmente l'autorizzazione unica limitatamente alla Fase II in quanto, così facendo, avrebbe concesso la stessa utilità richiesta dalla Iren Energia S.p.a. in chiaro spregio alle determinazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare rese con Decreto Direttoriale prot. n.

232 del 18 maggio 2018 che, come detto, assoggettavano alla procedura di VIA l'istanza di rinuncia alla Fase II;

- quanto alla tempestività del provvedimento di proroga, basata sull'assunto che gli effetti del provvedimento originario non siano definitivamente esauriti, deve concordarsi con quanto asserito dalla Iren Energia S.p.a. nella prot. n. IE003359 dell'11 ottobre 2019, ossia che tale principio è da riferirsi esclusivamente ai casi in cui la legge preveda, come conseguenza, la decadenza del titolo autorizzativo e non, come nel caso di specie, l'applicazione di sanzioni pecuniarie per l'entrata in esercizio dell'impianto;
- che, pertanto, nelle ipotesi in cui la legge non prevede alcun effetto decadenziale, la proroga può essere concessa dall'amministrazione anche a termini scaduti, purché si ravvisi la presenza di un interesse pubblico;
- che, a prescindere da quanto sopra affermato, si ritiene che, nel caso di specie, l'istanza di modifica presentata dalla Iren Energia S.p.a. in data 17 settembre 2014 abbia sospeso la decorrenza dei termini previsti dal DD 55/01/2013 PR dell'11 marzo 2013 fino alla comunicazione di rinuncia al progetto di modifica mediante rinuncia alla Fase II comunicata da Iren Produzione S.p.a. con nota prot. n. IE002421-2019-P del 22 luglio 2019, poi formalizzata ufficialmente con nota prot. n. IE003193 del 1 ottobre 2019 e ribadita, da ultimo, con nota prot. n. IE0003434 del 18 ottobre 2019;
- che, pertanto, in virtù di tale sospensione, i termini disposti con il DD 55/01/2013 PR dell'11 marzo 2013, intesi come tempi necessari per il compimento delle relative operazioni di Fase II, non possono considerarsi spirati, essendo tuttavia necessaria una loro attualizzazione e ridefinizione;
- che, sempre in virtù della predetta sospensione, le sanzioni di cui all'art. 1-*quater*, comma 7, del D.L. n. 239/2003 e s.m.i. non possono essere quindi applicate per il principio di non contraddizione;
- che, nel caso di specie, sussiste l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori e all'entrata in esercizio dell'impianto come previsto dalla Fase II, alimentato a gas naturale, anche in considerazione della recente futura programmazione della chiusura degli impianti termoelettrici alimentati a carbone;
- che la concessione della richiesta proroga, oltre ad essere supportata da motivi di interesse pubblico al completamento e all'entrata in esercizio dell'infrastruttura energetica, si renderebbe necessaria anche per motivazioni di carattere ambientale in quanto, qualora non venisse accordata dal Ministero dello Sviluppo economico, il sito produttivo permanerebbe nella situazione attuale (corrispondente sostanzialmente alla precedente volontà della Iren Energia S.p.a. di rinunciare alla realizzazione alla Fase II, intervento che, come detto, necessita della sottoposizione alla procedura di VIA cui la Società ha deciso comunque di non dare seguito);

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n.23164 del 18 ottobre 2019, con cui l'Amministrazione, dopo aver ritenuto condivisibili le controdeduzioni di parte per la parte relativa all'inquadramento delle ipotesi decadenziali individuate dall'art. 1-*quater* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i., pur riservandosi di valutare la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 1-*quater*, comma 7, del D.L. n. 239/2003 e s.m.i. per la mancata entrata in esercizio dell'impianto di Fase II entro i termini da ultimo prorogati con DD n. 55/01/2013 PR dell'11 marzo 2013, ha comunicato che avrebbe provveduto, con successivi e distinti Decreti Direttoriali, rispettivamente:

- alla ridefinizione dei termini di conclusione dei lavori ed entrata in esercizio dell'impianto di Fase II;
- ad archiviare le precedenti istanze di modifica della Fase II precedentemente autorizzata da questa Amministrazione con DD n. 55/03/2005;

RITENUTO pertanto di dare seguito a quanto disposto con la suddetta nota del Ministero dello Sviluppo economico prot. n.23164 del 18 ottobre 2019 e, pertanto, di concedere il provvedimento di proroga richiesto;

PRESO ATTO della rinuncia della Iren Energia S.p.a.:

- all'istanza presentata in data 17 settembre 2014 relativa alla esclusione delle attività di Fase II;
- all'ulteriore ipotesi di modifica comunicata con nota del 22 luglio 2019;

- alla richiesta formulata in data 19 dicembre 2013 di definitiva messa fuori servizio dell'unità produttiva TL31;

DECRETA

Art. 1

La Iren Energia S.p.a., con sede in Torino, Corso Svizzera, 95, cod.fisc. e Partita IVA n. 07129470014 è autorizzata a eseguire le restanti attività della fase II del Decreto Direttoriale N°55/03/2005 del 19 dicembre 2005, secondo le seguenti tempistiche:

- entrata in esercizio primo parallelo del ciclo combinato completo relativo alla Fase II entro giugno 2022;
- completamento di tutti i lavori previsti dalla fase II entro il 31 dicembre 2022.

Art. 2

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, restano valide, ove ancora applicabili, le disposizioni di cui ai decreti N°55/03/2005 del 19 dicembre 2005, N°55/09/2007 MD del 21 giugno 2007 e N°55/06/2010 MD dell'8 settembre 2010.
2. Resta salvo il potere dell'Amministrazione di irrogare le sanzioni di cui all'art. 1-*quater*, comma 7, del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.. per la mancata entrata in esercizio dell'impianto di Fase II entro i termini da ultimo prorogati con DD n. 55/01/2013 PR dell'11 marzo 2013, qualora, a seguito di apposita istruttoria, ne ricorrano i presupposti.

Il presente provvedimento lascia impregiudicate le condizioni di esercizio dell'impianto disciplinate dal relativo provvedimento di AIA.

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gilberto Dialuce